CAMERA DEI DEPUTATI N. 2966-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **FERRERI PIETRO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 giugno 1957 (*Stampato n. 2011*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 25 giugno 1957

—

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1957-58

Presentata alla Presidenza il 26 giugno 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge, già accolto dal Senato ed ora a noi proposto per la definitiva approvazione, riguarda la concessione dell'esercizio provvisorio del bilancio preventivo 1957-58, a sensi dell'articolo 81 della Costituzione, secondo comma.

Le ragioni che giustificano il parere favorevole della Commissione Finanze e tesoro al disegno di legge in esame sono notorie ed evidenti. La discussione dello stato di previsione per l'entrata e di quelli della spesa per il Ministero del bilancio, del tesoro e delle finanze per l'esercizio 1957-58 (con i quali si deve, in base al nostro regolamento, iniziare la discussione annuale) avrebbe potuto svolgersi regolarmente, appena ricevuti i relativi disegni di legge approvati dal Senato se, nel frattempo, non si fosse dimesso il Governo allora in carica e le poche sedute successivamente tenute non si fossero dovute dedicare ad altro oggetto.

Superato così il tempo abitualmente destinato alla discussione dei bilanci finanziari ed avvicinandosi la scadenza del 30 giugno, an-

che quest'anno bisogna ricorrere all'esercizio provvisorio, pur confermandosi il voto, più volte formulato, che una tale richiesta possa in futuro evitarsi.

Si conviene poi con la modifica, votata dal Senato, di portare la scadenza dell'esercizio provvisorio al 31 ottobre prossimo perché le circostanze escludono di poter prevedere con sicurezza di concludere la discussione di tutti gli stati di previsione entro il 31 agosto, come proposto dall'iniziale disegno di legge, presentato peraltro fin dal 29 maggio ultimo scorso.

Vi esortiamo perciò, onorevoli colleghi, a voler approvare l'unito disegno di legge.

FERRERI PIETRO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1957, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1957-58 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 30 gennaio 1957.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1957.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.